II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei minorati HELIOS II (1992-1996)

(91/C 293/02)

COM(91) 350 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'8 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale [1], in particolare il decimo principio,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il completamento del mercato interno, con la sua dimensione sociale e le trasformazioni conseguenti la rapida evoluzione del contesto tecnico e la situazione dei mercati del lavoro più complessa rendono indispensabile l'adozione di misure appropriate a favore dei minorati;

considerando che le conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 14 maggio 1987, relative ad un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei minorati nell'ambito della scuola [2] e la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale [3], ribadiscono la necessità di eliminare gli ostacoli materiali, di utilizzare metodi di insegnamento flessibili onde rispondere ai bisogni individuali e facilitare il passaggio alla formazione ed alla vita professionale, nonché alla vita adulta, di istituire una cooperazione quanto più attiva possibile con gli istituti specializzati, di fare ricorso alle diverse possibilità offerte dalle nuove tecnologie in materia di istruzione e di rafforzare i contatti fra la famiglia, la collettività, i servizi sociosanitari ed il mondo del lavoro;

considerando che il sistema HANDYNET, tramite il modulo sui sussidi tecnici, concorre a migliorare le condizioni di integrazione dei minorati e a informare le istituzioni, professioni e associazioni impegnate nel processo di integrazione dei minorati sulle azioni di ricerca svolte nel settore dei sussidi tecnici; che il sistema HANDYNET svolge di conseguenza un ruolo fondamentale per gli obiettivi del presente programma;

considerando che il presente programma ha l'obiettivo di completare le azioni svolte a livello nazionale, regionale e locale, in particolare promuovendo scambi di esperienze e di informazioni;

considerando che, ai termini del punto 26 del titolo I della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [4], ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale; che tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergono-

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

(2) GU n. C 211 dell'8. 8. 1987, pag. 1.

(3) GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 2.

(4) Doc. COM(89) 471 def.

mia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati;

considerando che la comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione (1) per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori sottolinea che l'attuazione negli Stati membri di misure volte a sviluppare ed intensificare una politica coerente e globale tesa a promuovere l'integrazione professionale e sociale, nonché la vita autonoma dei minorati, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, riveste carattere prioritario nel contesto della dimensione sociale in cui si situa la realizzazione del grande mercato nel 1992; che la politica europea di integrazione dei minorati deve essere proseguita ed intensificata onde migliorare la parità delle possibilità per queste persone che rappresentano una delle categorie più svantaggiate della popolazione;

considerando che è opportuno basare la presente decisione contemporaneamente sull'articolo 128 e sull'articolo 235 del trattato, in quanto, da un lato, essa riguarda sia i principi relativi all'attuazione della politica di formazione professionale e di promozione dell'occupazione, sia le misure, miranti — in particolare a promuovere la rieducazione funzionale, l'integrazione scolastica, l'integrazione sociale e la vita autonoma dei minorati — che devono essere adottate in vista della realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità e, dall'altro, il trattato non ha previsto specificamente i poteri d'azione all'uopo richiesti,

DECIDE:

Articolo 1

È stabilito per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996 un programma di azione comunitario sulla promozione dell'integrazione scolastica, professionale ed economica, dell'integrazione sociale e della vità autonoma dei minorati (programma HELIOS II), in appresso denominato «HELIOS II».

Articolo 2

Ai fini di HELIOS II, si intendono per «minorati» tutte le persone che presentano deficienze, incapacità o handicap seri che derivano da menomazioni fisiche (comprese quelle sensoriali) o mentali (comprese quelle psichiche) e limitano o precludono lo svolgimento di un'attività o di una funzione considerata normale per un essere umano.

Articolo 3

Nei settori della rieducazione funzionale, dell'integrazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della rieducazione professionale, dell'integrazione economica, dell'integrazione sociale e della vita autonoma dei minorati, gli obiettivi di HELIOS II sono i seguenti:

a) promuovere lo sviluppo di una politica globale comunitaria in materia d'integrazione, basata sulle esperienze e prassi migliori — sotto il profilo dell'innovazione e dell'efficacia — realizzate negli Stati membri;

b) individuare le concezioni e misure innovatrici da promuovere per migliorare la convergenza e il coordinamento delle azioni svolte ai sensi della lettera a);

c) proseguire lo sviluppo delle attività di scambio e di informazione a livello comunitario, che possono costituire un contributo positivo ai fini della lettera a) e di garantire la massima diffusione possibile di tali attività;

d) consolidare la cooperazione con le organizzazioni non governative su scala europea.

Articolo 4

1. Le azioni di ordine generale volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono le seguenti:

a) coordinare, intraprendere e stimolare attività incentrate su tematiche annue puntuali, finalizzate a promuovere innovazioni, agevolare scambi di esperienze ed incoraggiare la diffusione delle esperienze riuscite e delle prassi efficaci. Tali attività implicano la partecipazione diretta dei minorati, delle loro famiglie, delle organizzazioni rappresentative, di esperti, di ricercatori, di professionisti sperimentati che operano direttamente sul campo, di volontari, nonché delle parti sociali;

b) rispondere alle esigenze di informazione dei minorati proseguendo, nell'ambito del sistema di informazione e di documentazione computerizzata HANDYNET, in base ai dati nazionali, la raccolta, l'adattamento a livello europeo, l'aggiornamento, lo scambio e la diffusione delle informazioni assunte negli Stati membri dai centri nazionali di raccolta e di informazione.

(1) Doc. COM(89) 568 def., pag. 53.

Il sistema HANDYNET mira inoltre a stimolare la ricerca e la realizzazione di sussidi tecnici tramite la costituzione di un inventario delle azioni di ricerca applicata in questo settore;

c) promuovere la partecipazione dei minorati di contesto ai programmi comunitari esistenti, in particolare nei settori della formazione e della preparazione alla vita professionale, delle nuove tecnologie, della formazione professionale e dell'occupazione, dell'eguaglianza delle donne, dell'apprendimento delle lingue, della mobilità e dello scambio di giovani all'interno della Comunità;

d) assicurare lo stretto coordinamento con le attività svolte dalle organizzazioni intergovernative, nonché la cooperazione con altre attività svolte a livello internazionale nei settori di cui all'articolo 3.

2. Le azioni specifiche volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono elencate nell'allegato.

Articolo 5

La Commissione assicura l'attuazione di HELIOS II.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, in seguito denominato «comitato», composto da due rappresentanti governativi per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. È richiesto il parere del comitato consultivo:

— per l'istituzione e per la definizione dei criteri di selezione delle reti comunitarie di azioni innovatrici d'integrazione locale e di scambio (AILE);

— per la definizione dell'elenco dei temi annui da affrontare nel corso di conferenze, seminari e visite di studio organizzati nel quadro delle reti;

— in merito a qualsiasi azione d'indole generale o specifica da realizzare in applicazione dell'articolo 4.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tale progetto, entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame, procedendo se del caso a votazione.

Il parere è iscritto nel verbale. Inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta una relazione intermedia valutativa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'attuazione di HELIOS II.

2. Entro il 1° luglio 1997 la Commissione presenta una relazione completa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'attuazione e ai risultati di HELIOS II.

ALLEGATO

AZIONI SPECIFICHE INTESE A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Le presenti azioni specifiche sono intraprese dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri, le associazioni di disabili e delle loro famiglie, le parti sociali, gli organismi professionali e volontari operanti nel settore dell'integrazione dei disabili.

Le condizioni e le modalità di partecipazione degli organismi aderenti alle reti, del sistema HANDYNET, nonché delle organizzazioni non governative europee sono fissate qui di seguito.

D'altra parte, si sottolinea in modo particolare il ruolo delle nuove tecnologie per l'integrazione dei disabili. Il potenziale pedagogico e pratico delle nuove tecnologie è in realtà in grado di favorire lo sviluppo dei sistemi didattici, l'adattamento dei posti di lavoro, i mezzi di comunicazione e di mobilità nonché di rompere l'isolamento delle persone portatrici di handicap.

2. RETI COMUNITARIE DI AZIONI INNOVATRICI DI INTEGRAZIONE LOCALE E DI SCAMBI (AILE) (1)

2.1. **Condizioni e modalità generali di partecipazione delle AILE**

2.1.1. I membri di ciascuna rete devono rappresentare per ogni Stato membro istituzioni eminenti a carattere innovativo riconosciute nel settore dell'integrazione e che presentano un interesse ed un'esperienza comprovati nel settore.

Le AILE sono designate come membri di una rete dalla Commissione in base a proposte degli Stati membri e possono essere sostituite.

Le AILE candidate a divenire membri di una rete devono impegnarsi alla realizzazione di obiettivi precisi e legati a tematiche concrete ed innovatrici.

Ciascuna AILE fissa un programma annuale di attività avente una dimensione comunitaria e corredato di un calendario previsionale. Ciascuna AILE si impegna a cooperare a livello comunitario e a diffondere l'informazione ottenuta agli altri partner della propria rete e della rete esterna.

Il programma di attività di una rete consiste in visite di studio, in stage di formazione, in seminari, conferenze ed altre attività di cooperazione a livello europeo ed è fissato in funzione di tematiche annuali.

Azioni positive, studi nonché una cooperazione con le organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) e gli Stati membri sono realizzati in collaborazione con le attività di ciascuna rete comunitaria.

Possono essere costituiti gruppi di lavoro che raggruppano diverse AILE e aventi il compito di dare attuazione a tematiche legate al processo di integrazione. Sarà costituito un gruppo di valutazione.

Le AILE sono invitate a collaborare strettamente con i rappresentanti interessati delle autorità locali, regionali e nazionali, delle organizzazioni non governative europee nonché delle organizzazioni e associazioni rappresentative dei disabili, delle loro famiglie, dei professionisti del settore e del volontariato.

2.1.2. Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 50 % per le conferenze (in cooperazione con le autorità nazionali), fino a 100 % per i seminari, le attività dei gruppi di lavoro, le visite di studio, gli stage di formazione e la pubblicazione di una rivista.

2.2. **Azioni specifiche**

2.2.1. *Rete comunitaria di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi nel campo della riabilitazione funzionale (AILE I)*

Creazione di una rete di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi composta di centri di riabilitazione funzionale (AILE I) sulla base di criteri precisi e elaborati. Tale rete ha il compito di

(1) L'acronimo AILE (che si pronuncia foneticamente [«el»] rimane identico in tutte le lingue comunitarie e vale sia al singolare sia al plurale.

agevolare gli scambi di informazioni ed esperienze sui principi e criteri che guidano una riabilitazione funzionale coerente e completa (precocità, globalità, continuità, interdisciplinarità di interventi personalizzati).

Le AILE sono rappresentate nelle riunioni della rete da professionisti che operano a tempo pieno nell'ambito della rieducazione.

2.2.2. *Rete comunitaria di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi nel settore dell'educazione (AILE II)*

Creazione di una rete di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi nel settore dell'educazione (AILE II) sulla base di criteri precisi ed elaborati. Tale rete ha il compito di agevolare gli scambi di informazioni e di esperienze nel contesto della scuola materna, dell'insegnamento primario, secondario, universitario, parauniversitario e della formazione continua.

Questa rete prosegue, sulla base di programmi annuali, l'attuazione del programma di cooperazione europea in materia di educazione scolastica (87/C 211/01) della risoluzione (90/C 162/02), vertente sull'attuazione dell'integrazione dei bambini e dei giovani portatori di handicap nel sistema scolastico normale.

2.2.3. *Rete comunitaria di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi nel campo della formazione professionale e dell'occupazione (AILE III)*

Raggruppamento della rete dei centri di formazione e di riabilitazione professionale e della rete delle Attività Modello Locali nel settore dell'integrazione economica (AML II) del primo programma HELIOS in una nuova rete composta di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi nel campo della formazione professionale e dell'occupazione (AILE III) in base a criteri precisi ed elaborati. Tale rete ha il compito di agevolare gli scambi di informazioni e di esperienze in merito ai principi ed ai criteri che guidano la formazione professionale e l'occupazione in particolare per quanto concerne tematiche quali l'orientamento e la valutazione, la formazione innovatrice, l'occupazione, il lavoro protetto (in particolare laboratori protetti) e la transizione verso il lavoro in ambiente normale, nonché l'adattamento dei posti di lavoro e la valutazione della capacità di lavoro.

Tale rete prosegue l'attuazione della raccomandazione 86/379/CEE, della conclusione vertente sull'occupazione del disabili nella Comunità e contribuisce all'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

La Commissione incoraggia la promozione di un «codice europeo di buona prassi» di integrazione nel mercato del lavoro fissato in cooperazione fra gli Stati membri.

2.2.4. *Rete comunitaria di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi in campo sociale (AILE IV)*

Trasformazione della rete di attività modello locali nel campo dell'integrazione sociale (AML III) del primo programma HELIOS in una rete di azioni innovatrici di integrazione locale e di scambi in campo sociale (AILE IV), sulla base di criteri precisi ed elaborati. Tale rete ha il compito di agevolare gli scambi di informazioni e di esperienze e di incoraggiare una vita individuale quanto più autonoma ed indipendente possibile, nonché una vita sociale completa, in particolare nei settori dei diritti dei disabili, della loro partecipazione alla vita civile, dell'accessibilità agli alloggi, al contesto urbano e ai trasporti e della soppressione delle barriere architettoniche, psicologiche e di quelle che si frappongono alla comunicazione.

Scambi di esperienze nei settori dell'accessibilità degli edifici pubblici (compresi gli edifici a vocazione culturale e del tempo libero), della sistemazione degli alloggi privati (comprese le attrezzature e l'aiuto a domicilio che consentono una vita indipendente in una abitazione privata) e degli sviluppi in materia di mobilità e di trasporto per i disabili.

3. SISTEMA DI INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE COMPUTERIZZATO HANDYNET

3.1. **Condizioni e modalità generali di partecipazione dei centri nazionali di coordinamento della raccolta e dei centri nazionali di informazione e di consulenza**

I centri nazionali di coordinamento della raccolta hanno il compito di trasmettere ad un elaboratore centrale i dati raccolti a livello nazionale in merito ai diversi settori d'integrazione e, se del caso, i dati relativi alle organizzazioni commerciali o non commerciali, nonché la normativa in vigore nei rispettivi Stati membri.

I centri nazionali di informazione e di consulenza hanno il compito di informare e di consigliare i disabili, nonché i professionisti in merito al processo socioeconomico di integrazione sulla base dei dati forniti a livello comunitario.

3.2. **Attività specifiche**

Proseguimento dello sviluppo del modulo sui sussidi tecnici, raccolta di informazioni relative ai prodotti e alle organizzazioni commerciali e non commerciali in relazione a tali prodotti e inventario delle normative concernenti tali prodotti.

Estensione del sistema HANDYNET mediante la creazione di nuovi moduli riguardanti l'occupazione e la formazione, gli sport, la creatività, il turismo e altre attività del tempo libero, una bibliografia della ricerca, la documentazione, un thesaurus multilingue e dati statistici.

Realizzazione di azioni positive e di ampia proiezione per stimolare l'adattamento delle nuove tecnologie ai bisogni dei disabili e per incoraggiare la ricerca.

Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 % (per la copertura della dimensione europea del sistema).

4. COOPERAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

4.1. **Condizioni e modalità generali di collaborazione con la Commissione**

4.1.1. Nel corso di HELIOS II, la Commissione rafforza la collaborazione prioritaria con le organizzazioni non governative (ONG) aventi carattere rappresentativo a livello europeo.

4.1.2. La partecipazione delle ONG europee (EURAS) (1) avviene a diversi livelli ed è condizionata dal rispetto di criteri di rappresentatività in seno alla Comunità:

— ad un primo livello, le EURAS europee sono rappresentate nei dodici Stati membri, apportano una competenza per ogni tipo di menomazione o sono specializzate nei problemi prioritari di integrazione dei portatori di handicap.

— ad un secondo livello, le EURAS europee rappresentano un handicap o un problema di integrazione specifici. Esse sono invitate a unire i loro sforzi e a farsi rappresentare a livello

(1) L'acronimo EURAS rimane identico in tutte le lingue comunitarie e vale sia al singolare sia al plurale.

del gruppo di collegamento da una ONG rappresentativa del loro tipo di handicap o del loro problema di integrazione.

La Commissione invita le EURAS che partecipano al programma HELIOS a costitutire in ciascuno Stato membro un comitato nazionale che raggruppi le diverse associazioni nazionali rappresentative del tipo di handicap o di un problema di integrazione.

4.2. **Azioni specifiche**

Fissare per ogni anno un programma di attività a cui accordare l'aiuto finanziario della Commissione ed esprimere un parere equilibrato sulla priorità di tali attività.

Organizzare azioni tematiche innovatrici di riadattamento (AIR) (1) in tutti i settori concernenti l'integrazione dei disabili, vale a dire la prevenzione e l'aiuto precoce, la riabilitazione funzionale, l'integrazione nel settore dell'istruzione e della formazione, la riabilitazione e la formazione professionale e l'occupazione, le nuove tecnologie, la vita autonoma, l'accesso alle attività culturali, alla creatività, agli sport, alle attività del tempo libero e del turismo, le famiglie dei disabili ed i disabili anziani, la protezione sociale, economica e giuridica. Queste azioni tematiche innovatrici di riadattamento (AIR) sono realizzate per il tramite di conferenze, seminari, visite di studio, stage di formazione ed altre attività di cooperazione aventi dimensione europea sulla base delle tematiche annuali.

Informare le associazioni nazionali negli Stati membri e le altre ONG europee nel rispettivo settore d'attività sulle azioni intraprese a livello comunitario.

Consigliare la Commissione, a sua richiesta, sugli aspetti tecnici legati al tipo di handicap o di problema di integrazione specifico rappresentato dalla ONG.

Presentare una relazione annuale sulle attività svolte aventi una dimensione europea.

Presentare una relazione annuale vertente sulle attività realizzate di dimensione europea.

La Commissione contribuisce alle spese di coordinamento e di consultazione delle organizzazioni non governative europee (EURAS) del primo livello.

Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 50 % per le riunioni dei Comitati nazionali delle EURAS, le conferenze, i seminari, le visite di studio, gli stage di formazione e altre attività di cooperazione aventi dimensione europea e fino al 100 % per le spese di coordinamento e di consultazione delle organizzazioni non governative (EURAS) del primo livello.

5. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA E DEI MEDIA

Azioni e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei media per quanto concerne i problemi di integrazione dei disabili.

La Commissione contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica con un programma di assegnazione di premi annuali per realizzazioni modello nei vari settori dell'integrazione dei disabili per le attività imperniate sui mass media.

(1) L'acronimo AIR (che si pronuncia foneticamente [ɛr] rimane identico in tutte le lingue comunitarie e vale sia al singolare sia al plurale.

Le realizzazioni modello coronate da un premio sono presentate in occasione di una conferenza-esposizione.

La Commissione mantiene l'organizzazione annuale a livello nazionale di riunioni informative di tutti i partecipanti ad HELIOS II. Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 %.

6. AZIONI DI FORMAZIONE SPECIALIZZATA

La Commissione organizza stage di formazione nella Comunità a favore dei funzionari nazionali e comunitari nonché dei rappresentanti di organizzazioni di disabili e delle reti.

7. TEMI PARTICOLARI

Per l'attuazione delle azioni specifiche succitate, i partecipanti a HELIOS II seguono in particolare:

— la prevenzione e l'aiuto tempestivo, per evitare la comparsa o lo sviluppo della deficienza, dell'incapacità e dell'handicap,

— le difficoltà incontrate dalle famiglie dei disabili, dalle donne portatrici di handicap e da disabili anziani,

— la promozione dell'integrazione economica e sociale delle donne portatrici di handicap,

— la formazione dei partecipanti, professionisti e volontari, sulle varie fasi del processo d'integrazione,

— le persone a cui spettano responsabilità particolari nella cura di bambini adolescenti o adulti portatori di handicap.

8. PROGRAMMI, AZIONI E INIZIATIVE INTERESSANTI DIRETTAMENTE I DISABILI

È prevista la messa a punto di una sinergia in particolare nel settore della riabilitazione professionale e dell'occupazione con l'iniziativa HORIZON, nonché nel settore dell'utilizzazione delle nuove tecnologie con l'iniziativa TIDE.

9. RICERCHE ED ASSISTENZA TECNICA

Ricerche, consultazioni e assistenza tecnica indispensabili all'elaborazione di proposte o alla concessione di un supporto tecnico nei settori di cui all'articolo 3.

Tasso di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 %.

10. AZIONE SPECIFICA SUPPLEMENTARE NEL QUADRO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI DA 2) A 5)

Cooperazione con esperti esterni aventi il compito di assistere la Commissione nel coordinamento, l'animazione e la valutazione delle attività di cui ai punti da 2 a 5).

Tasso di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 %.